LEGISLATURA XXIV - 1a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 16 MAGGIO 1914

vi è la sentenza famosa della Cassazione del 1892 che diede luogo all'interrogazione dell'onorevole Badaloni del 1893, e vi è più recentemente la sentenza del tribunale di Verona che hanno sancito non più l'obbligatorietà di dichiararsi ascritti ad una religione qualsiasi, ma solamente quella di corrispondere il proprio contributo fino a quando non si dichiari che non si vuole più appartenere alla religione israelita o comunque di non appartenere ad alcuna religione.

Mi pare che la giurisprudenza che ha interpretato così largamente il disposto della legge del 1857 non si possa prestare alle osservazioni ed ai richiami dell'onorevole Modigliani, che vorrebbe far credere che si imponga a forza a chi religione non ha una religione qualsiasi, perchè la giurisprudenza in questo ha seguito il prospetto dei tempi, e non solo la giurisprudenza, ma anche la dottrina: la legge del 1857 si va interpretando così, nel senso che l'israelita, quando dichiari di non volere più appartenere al culto dei suoi avi e ne dia le prove, non è più obbligato a pagare. Certo è prima tra le prove quella di dichiarare di essere completamente areligioso. Questa è tale dichiarazione che è incompatibile con qualunque confessione religiosa.

Che cosa vorrebbe l'onorevole Modigliani? Non è contento, in una materia così delicata, che la giurisprudenza abbia interpretato la legge con sensi di civiltà e di progresso verso la libertà religiosa, non è contento che la dottrina abbia preceduto e seguito questo allargamento di concetto della giurisprudenza, ma vorrebbe una nuova legge in questa materia?

Risponderò, presso a poco, con le parole con le quali rispose l'onorevole Giolitti all'onorevole Badaloni quando venti anni or sono lo interrogò sullo stesso argomento.

Pagano tutti volontariamente, nessuno si duole, il privilegio della manoregia non è quasi mai eseguito; lo Stato italiano quando deve approvare uno statuto di Università israelitica si preoccupa sempre che non vi siano violazioni della libertà di coscienza e della libertà morale del cittadino.

Ed allora anche io concludo, con l'onorevole Giolitti, che non mi pare, per quanto riguarda il Ministero della grazia e giustizia, che vi sia, in questa delicata materia, in alcun modo la necessità di rinnovare.

Questa antica e gloriosa razza degli

israeliti, questa millenaria religione vive tranquillamente in Italia (Approvazioni a destra) in mezzo alla tradizionale tolleranza dello spirito italiano, e sono lieto di affermare, interpretando anche il sentimento della Camera, che in questa materia può ancora aver vigore la legge del 1857 data la larga interpretazione che le nostre Corti ne fanno e dato lo spirito sinceramente liberale e progressivo che anima la giurisprudenza e la dottrina italiana su questo argomento. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. L'onorevole Modigliani ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MODIGLIANI. Vorrei potermi dichiarare sodisfatto specialmente per l'ultima parte della risposta dell'ottimo sottosegretario di Stato, e vorrei dichiararmi sodisfatto se fosse vero che la giurisprudenza, quella che ha accennato alla Camera, fosse così larga come egli ha riferito, perchè se così fosse la mia interrogazione non avrebbe avuto ragione di essere.

Se non che, mi scusi il contraddittore, egli è assai male informato.

Le decisioni della giurisprudenza non sono tutte di quel tono, anzi di quel tono è solo una minoranza. La maggioranza è nel senso purtroppo autorizzato dalle parole del ministro Rattazzi quando fu presentata la legge del 1857: che in Italia non si può non avere una religione.

CHIMIENTI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti. Fino a quando? Fino al 1872!

MODIGLIANI. No! Ma comunque oggi si tratta della sentenza di Verona, la quale ha mosso la mia interrogazione.

La decisione di Verona ha stabilito un principio, che è perfettamente il rovescio di quello che è stato accettato e fatto proprio dall'onorevole sottosegretario di Stato: dichiara la sentenza di Verona che non basta essersi dichiarato non praticante ed indipendente da ogni vincolo religioso; ma che occorre dimostrare di essersi spogliato della qualità originaria con un atto che sia con essa incompatibile.

Ora se questa sentenza la si esamina col proposito di ben comprendere quello che vuol dire, non è possibile attribuirle la portata liberale prestatale dall'onorevole sottosegretario di Stato. Infatti quella sentenza non si contenta della prova di areligiosità. Anzi, ripeto, essa ha dichiarato che questo non basta; mentre che gli attori domandavano di provare che avevano